

APE: ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

L'anzianità professionale edile (APE) è un istituto contrattuale regolamentato del CCNL 18/06/2008, relativi allegati e successive modifiche, con il quale si riconosce all'operaio l'anzianità di servizio maturata nell'ambito del settore edile attraverso l'iscrizione alle Casse Edili.

Il **1° maggio** di ogni anno, la Cassa Edile eroga l'Anzianità Professionale Edile (APE ordinaria) direttamente all'operaio, tramite bonifico (bancario o postale) oppure bonifico domiciliato presso le Poste Italiane.

REQUISITI PER MATURARE IL DIRITTO

Aver maturato (anche in più Casse Edili) nel biennio precedente l'erogazione almeno **2100 ore** di lavoro o assimilate.

Ai fini della maturazione del diritto si tengono valide le seguenti ore:

- ore di lavoro ordinario
- ore di malattia e di infortunio riconosciute e indennizzate dall'INPS o dall'INAIL
- ore di congedo militare
- ore di congedo matrimoniale
- ore di astensione obbligatoria per maternità
- ore di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001

Per biennio precedente si intendono i due esercizi finanziari Cassa Edile appena scaduti. (Esempio: erogazione APE 1° MAGGIO 2003 – periodo da considerare per il conteggio delle 2100 ore: 01/10/2000 – 30/9/2002).

Ricordiamo che l'esercizio finanziario della Cassa Edile non coincide con l'anno solare, ma inizia a ottobre e termina a settembre.

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

L'importo viene calcolato moltiplicando gli importi orari (coefficienti), comunicati ogni anno dalla CNCE, per le **ore di lavoro ordinario** contabilizzate nell'esercizio finanziario precedente. (Esempio: erogazione APE 2003 – importo calcolato sulle ore contabilizzate nel periodo: 1/10/2001 – 30/09/2002).

L'importo della prestazione aumenta in proporzione al numero di prestazioni APE già percepite.

Se l'operaio per un biennio non è stato iscritto alla Cassa Edile o nel biennio non ci sono ore di lavoro accantonate, al momento della maturazione del diritto la prestazione verrà calcolata applicando il coefficiente previsto per la prima erogazione.

Se per un biennio la mancata registrazione delle ore alla Cassa Edile dipende da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, se l'operaio matura il diritto nel biennio successivo, la prestazione verrà calcolata applicando il coefficiente previsto per la terza erogazione sempreché abbia già percepito almeno due erogazioni.

ORE DENUNCIATE PRESSO ALTRE CASSE EDILI

Se il lavoratore, nel biennio che si prende a riferimento per il calcolo del diritto è stato iscritto in più Casse Edili, deve darne comunicazione alle stesse in quanto, ai fini della maturazione del diritto, si tengono valide anche le ore contabilizzate presso le altre Casse.

Ai fini dell'erogazione, ogni Cassa Edile effettua il pagamento solo per le ore di propria competenza.